

14 NOVEMBRE 2024

**AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI**

**OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: SERVIZIO DI PULIZIA (RISPONDENTE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI D.M. 29 GENNAIO 2021, N. 51) PRESSO GLI ALLOGGI DELLO STUDENTATO SAN BARTOLAMEO PARTE FCS: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINATIVO CONTRACTA A COOPERATIVA LAGORAI**

**C.I.G: B44452388C**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Lo studentato S. Bartolameo – parte FCS, sito in via della Malpensada, 90 a Trento è gestito attraverso un contratto di global service stipulato tra Opera e Consorzio FCS, con scadenza 31/10/2027;

il Consorzio FCS ha affidato all'impresa Cooperativa Lagorai s.c. il servizio di pulizia degli spazi comuni,

la pulizia straordinaria degli alloggi che a seguito di fine assegnazione vengono attribuiti ad un nuovo utente è un contratto invece in capo ad Opera Universitaria, anch'esso affidato giusta determinazione n. 235/2021 all'impresa Cooperativa Lagorai s.c. per un importo di euro 35.964,00 IVA esclusa: tale contratto prevede un servizio di pulizia straordinaria degli alloggi richiesto di volta in volta in base alle necessità dell'Ente, come tale a misura e quindi con una scadenza stimata al 31/12/2024;

considerato che l'importo contrattuale stimato è esaurito, con il presente provvedimento si intende prendere atto della risoluzione anticipata del contratto per raggiungimento dell'importo contrattuale, e procedere a nuovo affidamento, stante l'indispensabilità di tale servizio per lo svolgimento dell'attività istituzionale di Opera Universitaria;

tenuto conto di quanto previsto dal capitolato speciale in vigore tra Opera Universitaria e Consorzio FCS per la gestione della Residenza Universitaria in parola, secondo cui il servizio di pulizia ordinaria deve essere effettuato con i costi a carico di Consorzio FCS, mentre quello di pulizia straordinaria delle stanze che vengono riassegnate ad altro utente è a carico di Opera;

considerato che l'individuazione di un'altra impresa a cui affidare detto servizio di pulizia straordinaria, in ottemperanza al principio di rotazione come previsto dal co. 2 dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023, comporterebbe problemi di interferenze tra due diverse imprese sia dal punto di vista della sicurezza che organizzativo: in particolare vi sarebbe la difficoltà nell'individuazione all'interno della struttura due spazi separati destinati ad uso spogliatoio, stoccaggio prodotti di pulizia e attrezzatura

di lavoro;

rilevato che il servizio svolto sino ad ora dall'impresa Cooperativa Lagorai s.c. è sempre stato prestato con efficienza in modo preciso e puntuale;

considerando che la gestione delle pulizie affidata alla medesima impresa risulta quindi in linea con il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 soprattutto in termini di efficacia, efficienza, economicità e tempestività e che si riscontra l'assenza di alternative rispetto al luogo di esecuzione del contratto, tenuto conto che la ditta è già operativa nel medesimo immobile;

stante tutto quanto esposto si ritiene che ci siano elementi per derogare all'applicazione del principio di rotazione sulla base del punto 4.a della delibera di Giunta provinciale n. 307/2020 "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" secondo il quale si può motivare la decisione al ricorrere "*di uno o più dei seguenti requisiti: - riscontrata effettiva assenza di alternative valutata in base al criterio della miglior localizzazione dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto; - grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale*",

anche in considerazione del fatto che l'immobile ritornerà nella piena proprietà di Opera dal primo novembre 2027, data a partire dalla quale il servizio di pulizia ordinario e straordinario verrà affidato in modo unitario, così come già avviene con riferimento al servizio di pulizie presso lo Studentato S. Bartolameo - parte Opera sito in via della Malpensada 140, presso lo Studentato Mayer e presso gli altri alloggi storici dell'Ente.,

l'Ente ha pertanto contattato nuovamente l'impresa Cooperativa Lagorai s.c. la quale ha dato la disponibilità per le vie brevi alla continuazione del servizio in parola, al prezzo di € 19,50.= oltre ad IVA per ogni ora di servizio, si fa presente che il prezzo orario è stato aumentato di 1 euro rispetto all'affidamento precedente del 2021, ma nonostante ciò si ritiene essere congruo, tenuto conto degli incrementi del costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi pubblicato sul Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, derivanti dal Decreto Ministeriale 25/2022 e dal Decreto Ministeriale 52/2023, anche considerando che il costo orario proposto coincide con il costo orario relativo al servizio di pulizia attualmente in essere presso lo Studentato Mayer e presso lo Studentato di San Bartolameo- parte Opera in via della Malpensada 140;

l'importo contrattuale stimato dai tecnici di Opera per il servizio in oggetto, considerati anche altri affidamenti analoghi, ammonta complessivamente ad € 39.116,70.= oltre ad IVA, di cui € 116,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso calcolati sulla base della seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA DEL SERVIZIO</b>	<b>IMPORTO (in euro)</b>
PULIZIA STANZA SINGOLA O DOPPIA E STANZA DISABILI	<b>€ 29,25</b>
PULIZIA APPARTAMENTI	<b>€ 39,00</b>

Visto l'art. 36ter.1, co. 5 e 6, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, Opera Universitaria ha preventivamente verificato l'inesistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per il servizio oggetto d'acquisto ed ha altresì accertato l'esistenza del CPV relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (CONTRACTA);

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.p. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023 il servizio oggetto dell'appalto è già omogeneo e accessibile ed in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

visto l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 secondo cui l'affidamento di un contratto avente *“un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie”* proprie del sopra soglia l'Ente accerta che nel caso in oggetto la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura semplificata dell'affidamento diretto;

intendendo quindi formalizzare la procedura attraverso la Piattaforma Contracta ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 36/2023, è stato elaborato un capitolato speciale, allegato al presente provvedimento, (all.1) che specifica le caratteristiche del servizio richiesto, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'operatore economico individuato;

nel capitolato è prevista una durata contrattuale, decorrente dalla stipula del contratto al 31/10/2027, data che coincide con la scadenza del contratto di global service stipulato tra Opera e Consorzio FCS.

In data 11/10/2024, attraverso la piattaforma Contracta tramite la procedura di affidamento diretto semplificato si è richiesto all'impresa Cooperativa Lagorai s.c. con sede in Via Pulise, 35 – 38051 Borgo Valsugana (TN) con p.Iva 01216100220, un preventivo unitamente alla documentazione necessaria ad attestare l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Anticorruzione e la dichiarazione di inesistenza dei motivi di esclusione;

in data 13/11/2024 si è provveduto a visionare la documentazione inviata dall'impresa necessaria all'affidamento per un ammontare netto di € 39.116,70 (di cui € 116,70 per oneri della sicurezza ed € 33.000,00 per costi della manodopera) per i 3 anni nel modo seguente:

- per le pulizie straordinarie, in base alla tipologia di stanza, stimando n. 2.000 ore a richiesta per un importo complessivo di € 39.000,00 oltre ad IVA;
- costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) pari a € 116,70 oltre ad IVA;

preso atto che i prezzi unitari esposti nel preventivo tramite la fase di *“apertura busta economica”* sono stati ritenuti congrui dato atto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria ma solamente quella definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

dato atto che in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto disposto dalla Tabella A dell'art. 3 dall'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 la dichiarazione resa dall'appaltatore rientrerà nelle verifiche a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, per cui l'Ente provvederà a risolvere di diritto il contratto in caso di esito negativo delle stesse ovvero ad applicare le conseguenze ivi previste;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui dell'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*,

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

verificato che il servizio di pulizia degli edifici offerto dall'impresa Cooperativa Lagorai s.c. rispetta i criteri minimi ambientali definiti dalla normativa statale, di cui al DM Ambiente 29 gennaio 2021 *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”*;

con la presente determinazione si propone di autorizzare l'affidamento diretto del servizio di pulizia presso lo Studentato San Bartolameo - parte FCS all'impresa Cooperativa Lagorai s.c. con sede in Via Puisse, 35 – 38051 Borgo Valsugana (TN) con p.Iva 01216100220, per la durata di 3 anni, per l'importo complessivo di € 47.722,37 compreso di IVA e oneri della sicurezza (pari ad € 142,37) tramite la piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione trentina.

Si prevede che l'avvio del servizio coinciderà con la data di stipula del contratto d'appalto.

Trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti sono regolati dalla disciplina peculiare all'utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.P. 9 marzo 2016, n.2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si precisa infine che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le *“Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti”* sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale *“che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO”*.

Si dà atto infine che per il servizio di pulizia oggetto del presente provvedimento non è necessario acquisire un codice CUP in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo le *“Linee guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione”*, elaborate dal Gruppo di Lavoro ITACA (Aggiornamento 14 novembre 2011) sono infatti *“spese di funzionamento”*.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e

al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- vista la I^ Variazione al Budget corrente 2024-2026 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, di data 16 settembre 2024 e con delibera della Giunta Provinciale n. 1649 del 18 ottobre 2024;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto della scadenza al 31/10/2024 per raggiungimento dell’importo contrattuale stimato del contratto d’appalto relativo al servizio di pulizia presso lo studentato San Bartolameo parte FCS, stipulato nel 2021 con l’impresa Cooperativa Lagorai s.c.;
- 2) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio di pulizia presso lo studentato San Bartolameo parte FCS, con decorrenza dalla data di stipula del contratto prevista per il 18 di novembre fino al 31 ottobre 2027 al costo di € 47.722,37 IVA inclusa e comprensivo di oneri della sicurezza;
- 3) di affidare tale servizio all’impresa Cooperativa Lagorai s.c. con sede in Via Puilse, 35 – 38051 Borgo Valsugana (TN) con p.Iva 01216100220;
- 4) di disporre i seguenti programmi di spesa sulla macrovoce 041011 “Servizi ausiliari” centro di costo 11 “Servizio abitativo” come di seguito riportato:
  - € 2.785,71.= IVA compresa, budget del corrente esercizio;
  - € 15.860,00.=IVA compresa, budget dell’esercizio 2025;
  - € 15.860,00.=IVA compresa, budget dell’esercizio 2026;

- 5) di disporre il programma di spesa per la copertura del costo di competenza dell'esercizio 2027 per € 13.216,67.= IVA compresa, sulla macrovoce 041011 "Servizi ausiliari" centro di costo 11 "Servizio abitativo", dopo l'approvazione da parte della Giunta provinciale del Programma pluriennale di attività, budget economico piano investimenti per il triennio 2025-2027;
- 6) di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1)

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2024  
Macrovoce 041011  
Centro di costo 11 per € 2.785,71.= - PRG 294  
**Esercizio 2025**  
**Macrovoce 041011**  
**Centro di costo 11 per € 15.860,00.= - PRG 89**  
**Esercizio 2026**  
**Macrovoce 041011**  
**Centro di costo 11 per € 15.860,00.= - PRG 42**

LA RAGIONERIA

---

(EC/mr)